



COVID-19

## **AUTOTRASPORTO**

**Quadro di sintesi delle  
misure di sicurezza,  
sospensione e proroga**

## PROTOCOLLO DI SICUREZZA

Durante il trasporto devono essere innanzitutto rispettate le regole di sicurezza contenute nel **Protocollo del 20 marzo 2020** (condiviso tra il MIT e le principali Confederazioni e Organizzazioni sindacali del trasporto e della logistica) tra cui:

### REGOLE DI SICUREZZA

- ~ se possibile, gli autisti devono **rimanere a bordo dei mezzi** se sprovvisti di guanti e mascherine;
- ~ il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l'autista è sprovvisto di DPI, purchè non scenda dal veicolo o mantenga **la distanza di un metro** dagli altri operatori;
- ~ nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, **avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti** tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro;
- ~ **non è consentito l'accesso agli uffici** delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l'utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di **idoneo gel igienizzante lavamani**;
- ~ qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all'aperto, è comunque **necessario l'uso delle mascherine**;
- ~ assicurare, laddove possibile e compatibile con l'organizzazione aziendale, un piano di **turnazione dei dipendenti dedicati al carico/scarico delle merci**.

### ULTERIORI ADEMPIMENTI

- prevedere **l'obbligo** da parte dei responsabili **dell'informazione** relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.);
- la sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente;
- per quanto riguarda il divieto di trasferta, si deve fare eccezione per le attività che richiedono necessariamente tale modalità;
- **sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da remoto.**

## PROROGHE E SOSPENSIONI: QUADRO DI SINTESI

Tipo di documento	Periodo/Scadenza	Proroga	Riferimento normativo	note
<b>Certificati, attestati, permessi, autorizzazioni, abilitazioni, concessioni</b>  <b>Es. autorizzazione trasporti eccezionali</b>	dal 31/1/2020  al 15/4/2020	fino al 15/6/ 2020	art. 103, comma 2 D.L. 18/2020  Circolare ministero dell'Interno prot. n. 300/A2309/20/115/28 del 24/3/2020	<p>Tra i documenti indicati dall'art. 103 vanno ricompresi anche i titoli autorizzativi ovvero abilitativi che abbiano <b>riflessi sulla circolazione stradale.</b></p> <p>A titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tutte le autorizzazioni e le concessioni, in qualunque forma previste, rilasciate da enti proprietari o concessionari delle strade, ai sensi degli artt. 10 CDS;</li> <li>• tutte le autorizzazioni e le concessioni, in qualunque forma previste, rilasciate da enti proprietari o concessionari delle strade ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 23, 27, 175, 176 CDS;</li> <li>• autorizzazioni o le licenze per il trasporto di merci o di persone previste dal CDS o da norme speciali;</li> <li>• abilitazioni all'effettuazione delle scorte tecniche di cui agli artt. 9 e 10 CDS.</li> </ul> <p><b>Attenzione:</b></p> <p>per le autorizzazioni per trasporti o veicoli eccezionali di tipo singolo o multiplo, la proroga ha valore solo in quanto non siano già stati effettuati tutti i viaggi che l'autorizzazione consentiva di effettuare.</p>

					<p>In tale ultimo caso, infatti, la proroga non può operare;</p> <p>per le autorizzazioni di tipo periodico, invece, la proroga opera senza limitazione di viaggi effettuati.</p>
<b>Carta di qualificazione del conducente CQC</b>	dal 23/2/2020 al 29/6/2020		fino al 30/6/2020	DM MIT 10/3/2020 n. 106	
<b>Certificato di formazione professionale per trasporti in ADR (CFP)</b>	dal 23/2/2020 al 29/6/2020		fino al 30/6/2020	DM MIT 10/3/2020 n. 106  art. 103, comma 3 D.L. 18/2020  Circolare MIT 24/3/2020, prot. n. 9487.	<p>Il possesso del <b>CFP è obbligatorio</b> per la guida dei veicoli di qualsiasi massa (anche inferiore a 3,5 t) adibiti al trasporto di merci, classificate pericolose ai sensi dell'ADR, che <b>superano i limiti di esenzione.</b></p> <p>Non occorre il CFP nei casi di esenzione totale o parziale previsti in ADR 1.1.3</p>
<b>Patente di guida</b>	scaduta o scadenza 31/1/2020	o dal	in dal 31/8/2020	fino al 31/8/2020  art. 104 D.L. 18/2020  circolare MIT 24/3/2020 prot. n. 9487	<p>In pratica fino al 31/8/2020 è consentito circolare anche con documenti scaduti.</p> <p>La proroga di validità è <b>automatica</b> e non richiede alcun adempimento da parte del titolare della patente.</p> <p><u>Attenzione:</u></p> <p>per le patenti scadute di validità per le quali la <b>conferma deve essere effettuata con visita presso la Commissione medica provinciale</b>, valgono regole parzialmente diverse.</p>
<b>Operazioni di verifica del tachigrafo</b>	scaduta o che scade nel periodo compreso tra il 31/1/2020 e il 15/4/2020		fino al 15/6/2020		<p>La verifica strumentale sul dispositivo comporta, infatti, il rilascio di un documento (<i>attestato di calibrazione</i>) che può essere considerato</p>

				certificazione amministrativa e, in quanto tale, sottoposta al regime di proroga del D.L. 18/2020.
<b>Carte tachigrafiche del conducente (primo rilascio/rinnovo)</b>		Nessuna proroga perché non rientrano tra i documenti previsti negli art. 103 e 104 del DL n. 18/2020.		<p>Anche se gli uffici della CCIAA sono operativi e continuano a rilasciare le carte tachigrafiche per via telematica o su appuntamento, il MIT con nota del 24/3/2020, prot. n. 300/A/2297/20/111/20/3, ha comunicato che potrebbero verificarsi comunque dei <b>ritardi</b> nella consegna delle carte tachigrafiche dei conducenti (primo rilascio e rinnovo quinquennale).</p> <p>Pertanto, al conducente che esibisca ricevuta dell'istanza di rilascio o rinnovo della carta tachigrafica con data successiva al 23/2/2020 <b>non sarà applicata alcuna sanzione</b> da parte degli organi di controllo.</p>
<b>Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali</b>	in scadenza tra il 31/1/2020 e il 15/4/2020	fino al 15/6/2020	<p>Art. 103 D.L. 18/2020</p> <p>Circolare del Comitato nazionale Albo Gestori Ambientali n. 4 del 23/3/2020</p>	<p>L'Albo ha precisato che la proroga si applica <b>esclusivamente ai procedimenti di iscrizione (rinnovo/variazione etc.) in corso o ancora da aprire</b> e quindi non a quelli già conclusi o alle iscrizioni scadute nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 18/2020) per le quali non è stata presentata apposita domanda di rinnovo.</p>
<b>Dichiarazione annuale ambientale MUD</b>		fino al 30/6/2020		<p>Si ricorda che sono <b>esonerati</b> dall'obbligo del MUD i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché le</p>

		imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006.
<b>Versamento contributo annuale Albo gestori</b>	fino al 30/6/2020	Si tratta del versamento del contributo annuale che devono corrispondere le imprese iscritte all'Albo (es. imprese autorizzate per bonifica amianto, bonifica aree inquinate, imprese che trasportano i propri rifiuti ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06).

Altri adempimenti	Periodo/Scadenza	Proroga	Riferimento normativo	note
<b>Revisione dei veicoli</b>	31/7/2020	fino al 31/10/2020	art. 92 comma 4, <u>D.L. 18/2020</u>  circolare MIT 23/3/2020, n. 1735	La proroga riguarda qualunque categoria di veicolo soggetto all'obbligo di revisione.  La proroga opera in maniera automatica e nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati  La proroga riguarda anche le operazioni inerenti le scadenze del DTT 307 (c.d. barrato rosa) per veicoli che trasportano merci in regime ADR.
<b>Richiesta di licenza fiscale e tenuta dei registri di carico e scarico per i serbatoi di gasolio da 5 a 10 mc</b>	1/4/2020	30/6/2020	Art. 62, comma 1 D.L. 18/2020  Agenzia delle Dogane - Determinazione Direttoriale 94214/RU del 18/3/2020	Si tratta dell'obbligo, per tutti gli esercenti contenitori di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui

			capacità globale è superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc., di dotarsi di un'apposita autorizzazione fiscale e di contabilizzare i prodotti acquistati ed erogati in apposito registro di carico e scarico (semplificato).
			Tale adempimento è stato introdotto dall'art. 5 DL 124/2019.
<b>Assicurazione RCA proroga periodo di franchigia: circolazione del veicolo per 30 giorni successivi alla scadenza della polizza.</b>	fino al 31/7/2020	Art. 125 comma 2 D.L.18/2020	Non è applicata la sanzione di cui all'art.193 CdS  <b>Attenzione:</b> non è stata prevista nessuna sospensione del pagamento del premio

## ALTRE DISPOSIZIONI

### PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DELLE SANZIONI PECUNIARIE DEL CODICE DELLA STRADA

Nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, è possibile effettuare il pagamento delle sanzioni previste dal C.d.S. con importo scontato del 30% entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione. Lo ha previsto l'art. 108, comma 2, del D.L. 18/2020.

Come chiarito da una Circolare del Ministero dell'Interno del 24/3/2020 tale norma si riferisce a tutte le violazioni contestate o notificate per le quali, nel periodo sopraindicato (17 marzo - 31 maggio 2020) il termine per il pagamento in forma scontata del 30% è esteso (dagli ordinari 5 giorni) a 30 giorni successivi alla contestazione o notificazione stessa. In pratica, è possibile effettuare il pagamento in forma scontata per tutte le violazioni contestate o notificate a far data dal 16 febbraio 2020.

Restano in vigore le disposizioni che impediscono il pagamento in forma scontata quando sono previste le sanzioni accessorie della confisca del veicolo ovvero della sospensione della patente di guida.

Durante il periodo interessato dalla suindicata misura straordinaria, nell'utilizzo della modulistica per verbalizzare le violazioni al C.d.S., sarà opportuno inserire l'indicazione relativa ai trenta giorni in parola.

## DIVIETI DI CIRCOLAZIONE

Con D.M. n. 129 del 26 marzo 2020 il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto una nuova sospensione temporanea (valida nei giorni 29 marzo e 5 aprile) dei divieti di circolazione sulle strade extraurbane per i mezzi adibiti al trasporto cose aventi massa superiore a 7,5 t. (previsti dal D.M. 578 del 12/12/2019).

Per i trasporti internazionali i divieti sono sospesi, per ora, senza limiti.

## BOLLO AUTO

Finora nessun provvedimento normativo nazionale ha previsto proroghe sul pagamento del bollo auto, che dovrà essere secondo i termini previsti. Trattandosi di una tassa a carattere regionale il relativo provvedimento di proroga può essere però deciso dalle singole Regioni.

Al momento alcune **Regioni** (*Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania, Umbria*) hanno deciso che la tassa in scadenza nei mesi di marzo e aprile potrà essere pagata entro il prossimo 30 giugno 2020, senza l'applicazione di alcuna sanzione per il ritardato pagamento.

Non è escluso che anche altre Regioni adottino nei prossimi giorni la stessa decisione.

## INDENNIZZO USURA STRADE

Si evidenzia che al momento non sembrano siano state previste proroghe.

## DEROGHE AI TEMPO DI GUIDA E RIPOSO

Al momento, l'Italia non sono state riconosciute deroghe alla normativa comunitaria che regola i tempi di guida e riposo (sia per l'autotrasporto conto terzi che per l'autotrasporto in conto proprio). Come evidenziato, invece, dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 27/3/2020 numerosi Paesi europei hanno deciso, notificandole alla Commissione Europea, delle deroghe, anche assai consistenti, ai tempi di guida e di riposo stabiliti dal Regolamento (CE) 561/2006.

Non è escluso che il MIT non adotti nei prossimi giorni analoga iniziativa.